

REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO
Associazione Sportiva Dilettantistica

REGOLAMENTI INTERNI
Consiglio Direttivo del 12 novembre 2020

REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO
Associazione Sportiva Dilettantistica

REGOLAMENTI INTERNI

DEFINIZIONI:

- per **Soci** : si intendono i soci effettivi e i soci onorari;
per **Familiare di Socio** : si intende la moglie o la figlia (di età maggiore agli anni 14) di Socio, nonchè i figli di età maggiore agli anni 14 ed inferiore agli anni 18 per i quali il Socio ha fatto richiesta di ammissione a questa categoria;
per **Familiare** : si intende il parente del Socio entro il primo grado che non paga alcuna quota mensile.
Per **Frequentatore** : si intende il soggetto non Socio ma che, in base a specifiche convenzioni, è autorizzato a frequentare una o più sedi del Circolo.
per **Ospite** : si intende un soggetto non Socio del Circolo.
per **Atleta** : si intende chi difende i colori del circolo nelle competizioni ufficiali e, come tale, è inserito nella lista che annualmente viene deliberata dal Consiglio direttivo;
per **Allievo** : si intende chi è iscritto ad una scuola del circolo;
per **Istruttore** : si intende il maestro o l'istruttore con patente federale convenzionati con il Circolo.
per **Personal trainer** : si intende un soggetto convenzionato con il Circolo che viene utilizzato dal Socio o dal Familiare di Socio per le proprie necessita;
per **Personale** : si intende il personale dipendente del Circolo o legato a quest'ultimo da rapporti di collaborazione attraverso specifici contratti

INDICE DEI REGOLAMENTI INTERNI

O. NORME E PRINCIPI GENERALI

0. Norme e principi generali

A. REGOLAMENTI DELLA CASA DI RIPETTA

1. Regolamento per la frequenza della Casa di Ripetta
2. Regolamento per l'uso della Casa di Ripetta
3. Regolamento per l'uso del parcheggio della Casa di Ripetta
4. Regolamento per l'uso della palestra della Casa di Ripetta
5. Regolamento per l'uso del galleggiante San Giorgio

B. REGOLAMENTI DELLA SEDE DELL'I.S.A.

6. Regolamento per la frequenza della sede dell'ISA
7. Regolamento per l'uso della sede dell'ISA
8. Regolamento per l'uso della piscina della sede dell'ISA
9. Regolamento per l'uso del campo di calcetto della sede dell'ISA
10. Regolamento per l'uso dei campi da tennis della sede dell'ISA
11. Regolamento per l'uso della palestra della sede dell'ISA
12. Regolamento per le scuole e per gli atleti attivi della sede dell'ISA
13. Regolamento per l'uso del parcheggio della sede dell'ISA
14. Regolamento per l'uso del campo del padel

C. REGOLAMENTI DELLA SEDE DI ANZIO

15. Regolamento per l'uso delle imbarcazioni della sede di Anzio
16. Regolamento per il rimessaggio e custodia delle imbarcazioni dei soci nella sede di Anzio
17. Regolamento la frequenza della sede di Anzio.

D. REGOLAMENTO CANOTTAGGIO E CANOA

18. Regolamento per l'uso delle barche sociali e la partecipazione alle manifestazioni sportive di canottaggio e di canoa

O. NORME E PRINCIPI GENERALI

Art. 0.1)

I Soci devono essere pratici del nuoto. Il Socio che non fosse pratico del nuoto, deve apprenderlo entro il primo anno dalla sua nomina, sottoponendosi quindi ad una prova: sino allora non potrà montare alcuna imbarcazione.

ART. 0.2)

Ogni Socio deve provvedersi a sue spese delle divise sociali come fissate dalle delibere del Consiglio Direttivo che possono essere articolate a seconda degli sport praticati.

Nella formazione degli equipaggi è obbligatoria l'uniformità della divisa.

ART. 0.3

Ciascun Socio ha diritto di servirsi delle imbarcazioni, con le sole limitazioni previste negli apposti regolamenti.

Quei Soci che arrechino danno o deterioramento al materiale sociale, ne sono responsabili verso il Circolo e tenuti non solo al rimborso delle spese occorrenti per le riparazioni, ma anche a quelle relative al deprezzamento che hanno causato. Sono altresì responsabili per danni a persone estranee causati da accidente od infortunio.

Nel caso che i danni o le mancanze si verificassero in imbarcazioni montate da più Soci, tutti indistintamente sono tenuti per la propria parte al risarcimento dei danni ed al pagamento delle multe qualora non possa provarsi chi abbia occasionato il danno.

ART. 0.4

Salvo per i possessori di inviti presidenziali, non sono ammessi estranei nelle imbarcazioni sociali se non nella qualità di passeggeri, né estranei nei locali sociali adibiti a spogliatoi.

ART. 0.5

Un gruppo di Soci può ottenere dal Consiglio Direttivo l'autorizzazione di portar via dalle sedi, per uno o più giorni, una imbarcazione, purché i richiedenti si impegnino a servirsene personalmente, a non cederla, anche ad altri Soci, senza una nuova autorizzazione.

I richiedenti dovranno sottoscrivere un verbale di consegna del materiale loro affidato e sono responsabili di ogni smarrimento o deterioramento.

E' proibito lasciare le imbarcazioni senza custodia lontano dai locali od approdi sociali.

Se per incuria o negligenza i Soci non riconsegnassero il materiale sociale entro il termine stabilito, il Consiglio Direttivo provvederà all'applicazione di multe e curerà di ricondurre, a spese dell'equipaggio, il materiale non consegnato alla Sede Sociale.

ART. 0.6

Il Presidente, il Consigliere alle Sedi Sportive, il Consigliere alle Attività Sportive o, in loro assenza, un altro membro del Consiglio Direttivo, hanno la facoltà di vietare l'uso di tutte o parte delle imbarcazioni in caso di piene, mareggiate, o quando esse abbisognino di riparazioni.

ART. 0.7

Ciascun Socio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può ricoverare nei locali sociali barche ed attrezzi particolari, sia lasciando a tutti i Soci il diritto di servirsene sia riservandosene l'uso esclusivo.

Le proprietà riservate ad uso esclusivo sono soggette ad una tassa da determinarsi dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, e per esso il Consigliere alle Sedi Sportive, ha facoltà di far sgomberare i locali da tutte o parte delle proprietà particolari qualora ciò occorresse per usi sociali.

Le proprietà particolari poste in comune dovranno essere accettate per tale uso dal Consiglio Direttivo, e sono considerate come sociali nei riguardi della manutenzione. Nelle imbarcazioni particolari non potranno usarsi attrezzi sociali. I Soci non possono servirsi delle proprietà particolari con uso riservato senza il permesso scritto del proprietario.

ART. 0.8

Qualunque danno o deterioramento ai locali, ai mobili ed agli oggetti tutti appartenenti al Circolo verrà risarcito da chi lo avrà occasionato.

ART. 0.09

I Soci possono richiedere l'uso dei locali sociali nei limiti e con le modalità fissati dei regolamenti specifici per ogni Sede.

I locali in tal modo impegnati rimarranno a disposizione dei richiedenti.

Gli altri Soci che desiderassero intervenire in dette ore ne avranno il diritto, ma dovranno sottoporsi al regolamento del gruppo richiedente e partecipare alle spese.

ART. 0.10

Non è permesso ai Soci di valersi dell'opera del personale del Circolo per servizi particolari fuori della Sede, od incaricarlo di lavori di interesse privato nelle ore in cui il personale stesso deve prestare servizio.

ART. 0.11

Il Circolo declina ogni responsabilità in caso di incidente o di infortunio, per danni alle persone o alle cose che dovessero occorrere o essere provocate dai Soci, dai loro ospiti o dagli atleti nel frequentare la Sede Sociale e gli impianti sportivi, nel praticare le varie discipline sportive o nell'utilizzo dei mezzi di proprietà del Circolo.

ART. 0.12

Tutti i Soci hanno l'obbligo di adoperarsi affinché la vita del Circolo si svolga con ordine nel rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti; In quest'ottica i Soci che dovessero essere testimoni del mancato rispetto dei Regolamenti interni devono segnalare l'accaduto al Collegio dei Probiviri

Art. 0.13

Il mancato rispetto di quanto stabilito nei presenti Regolamenti interni comporta il deferimento al Collegio dei Probiviri.

A. REGOLAMENTI DELLA CASA DI RIPETTA

Il Regolamento della sede di Ripetta si articola nelle seguenti 5 sezioni:

1. Regolamento per la frequenza della Casa di Ripetta
2. Regolamento per l'uso della Casa di Ripetta
3. Regolamento per l'uso del parcheggio della Casa di Ripetta
4. Regolamento per l'uso della palestra della Casa di Ripetta
5. Regolamento per l'uso del galleggiante San Giorgio

1.1 - REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DELLA CASA DI RIPETTA

Art. 1.1)

Gli orari di apertura della Casa sono determinati con delibera del Consiglio direttivo, in funzione della stagione.

La frequenza della Casa è riservata ai Soci e ai Familiari di Socio.

Gli Ospiti sono ammessi a frequentare la Casa solo se accompagnati dai Soci o dai Familiari di Socio ospitanti, ad eccezione di alcune sale della Casa la cui utilizzazione è strettamente riservata ai soli Soci e ai Familiari di Socio, indicate da apposite targhette.

Art.1.2)

E' fatto obbligo ai Soci e ai Familiari di Socio di annotare il nome di ciascun ospite sull'apposito registro. I ragazzi di età inferiore ad anni 6 non possono accedere alla Casa di Ripetta, ad eccezione del brunch domenicale ed altre circostanze espressamente autorizzate dal Consigliere alla Casa di Ripetta o dal Presidente.

Art.1.3)

I Soci e i Familiari di Socio debbono accedere alla Casa di Ripetta in abiti decorosi e tenere un comportamento in linea con la tradizione e i regolamenti del Circolo.

Per i soci è obbligatorio indossare giacca e cravatta nel bar, nel salone, nella sala ristorante, compreso il tavolo sociale, tranne nei periodi e nelle circostanze individuate e indicate dal Consiglio Direttivo.

Solo all'interno della sala biliardo è ammesso togliersi giacca la cravatta.

Il Socio e il Familiare di Socio ospitante curerà che il comportamento e l'abbigliamento del Familiare o dei suoi Ospiti siano in linea con la tradizione e i regolamenti del Circolo. In ogni caso anche gli Ospiti dei soci o il Familiare di sesso maschile devono indossare giacca e cravatta tranne nei periodi e nelle circostanze individuate e indicate dal Consiglio Direttivo.

Art.1.4)

I Soci e i Familiari di Socio che praticano attività sportive all'esterno della Casa di Ripetta (jogging, canottaggio etc.) possono utilizzare gli spogliatoi della Casa di Ripetta senza però uscire dalla Casa stessa altro che attraverso il cancello di Passeggiata di Ripetta.

E' fatto assoluto divieto di accedere nei locali non sportivi della Casa di Ripetta in tenuta da attività sportiva.

Art. 1.5)

Gli orari di apertura del Ristorante e del Bar sono determinati con delibera del Consiglio direttivo, in funzione della frequenza e della stagione.

Il Socio e il Familiare di Socio possono invitare sino ad un massimo di 6 Ospiti ciascuno.

L'invito al ristorante di oltre 6 e sino a 12 Ospiti o Familiari è possibile solo per i Soci e i Familiari di Socio in regola con i pagamenti verso il Circolo e con prenotazione obbligatoria ed autorizzazione del Consigliere alla Casa di Ripetta (direttamente o tramite un suo Delegato), che dovrà verificare la compatibilità con la libera fruizione del Ristorante da parte dei Soci.

Nel caso di un numero di Ospiti superiore a 12 è necessario ricorrere all'utilizzo del salone o della saletta secondo quanto previsto agli artt. 2.3 del regolamento per l'uso della Casa, tenendo presente che tale autorizzazione sarà limitata ad un solo Socio o Familiare di Socio al giorno.

Il Socio o il Familiare di Socio deve personalmente corrispondere l'importo pattuito per il servizio al gestore, al quale è proibito di accettare pagamenti da non Soci.

Art. 1.6)

I Soci in regola con i pagamenti verso il Circolo possono invitare Ospiti per il gioco delle carte e sono tenuti al pagamento dell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Deroghe a tale disposizione, ad esempio in occasione di specifici tornei, possono essere autorizzate solo dal Consiglio Direttivo.

I Soci, i Familiari di Socio, i Familiari e gli Ospiti non sono autorizzati al gioco delle carte se hanno un'età inferiore ai 18 anni.

Art. 1.7)

Il Consigliere alla Casa di Ripetta ed i suoi delegati sono tenuti a vigilare sul rispetto del regolamento.

Il personale del Circolo o l'incaricato della gestione sono tenuti ad avvisare cortesemente il Socio o il Familiare di Socio inadempiente ed a segnalare al Consigliere preposto eventuali infrazioni allo stesso.

Art. 1.8)

In occasione di serate speciali organizzate dal Circolo per motivi celebrativi o di rappresentanza o di intrattenimento il Socio o il Familiare di Socio che vi voglia partecipare è tenuto a dare la propria adesione in Segreteria, per permettere un'adeguata organizzazione.

La sua eventuale rinuncia dovrà essere comunicata almeno 24 ore prima della data prevista per la manifestazione; in caso contrario sarà tenuto al pagamento di quanto previsto

Art. 1.9)

L'uso del telefono cellulare è tollerato nei locali sociali purché non rechi disturbo agli altri frequentatori della Sede.

Sarà pertanto consentito, all'interno della Sede, detenere un telefono cellulare a condizione che la suoneria dello stesso sia ridotta al minimo o silenziata (modalità *vibracall*) e che, in caso di ricezione o di effettuazione di una telefonata il detentore si rechi con sollecitudine in una zona della Sede in cui la conversazione non possa recare disturbo ai presenti.

E' assolutamente vietato conversare al telefono cellulare al tavolo sociale.

E' dovere dei Soci che dovessero essere testimoni del mancato rispetto di questa disposizione segnalare l'accaduto al Collegio dei probiviri.

Art. 1.10)

E' vietato introdurre cani od altri animali nei locali Sociali.

Art. 1.11)

I Soci, anche per conto dei loro Familiari o dei loro Familiari di Soci, devono regolare i sospesi con il gestore del ristorante entro il mese e, in difetto, potranno essere sollecitati al pagamento dalla Segreteria del Circolo.

I Familiari di Soci ed i Familiari non possono, direttamente a proprio nome, intrattenere con il gestore rapporti di sospeso di pagamenti. Tali sospesi devono essere addebitati dal gestore al Socio di riferimento, il quale è, quindi, l'unico che risponde delle posizione debitoria della famiglia.

Il gestore potrà chiedere al Consigliere alla Casa di Ripetta l'autorizzazione a non effettuare il servizio di ristorazione ai Soci (e di conseguenza ai loro Familiari e/o Familiari di Socio) che non abbiano saldato i sospesi entro il mese.

Art. 1.12)

Qualsiasi deroga eccezionale a quanto riportato nel presente Regolamento deve essere autorizzato per iscritto dal Consigliere alla Casa o dal Presidente.

Art. 1.13)

In caso di indisponibilità/non reperibilità immediata del Consigliere alla Casa di Ripetta (o di un suo delegato), le autorizzazioni per deroghe o per accadimenti contingenti spettano al Vice Presidente o al Presidente.

2 - REGOLAMENTO PER L'USO DELLA CASA DI RIPETTA

Art. 2.1)

I locali della Casa di Ripetta possono essere concessi in uso ai Soci che siano in regola con i pagamenti verso il Circolo, per ricevimenti riguardanti esclusivamente il suo nucleo familiare.

Art.2.2)

I ricevimenti per battesimi e prime comunioni sono ammessi solo nel caso di affitto esclusivo del salone.

Art. 2.3)

Il Socio deve presentare presso la Segreteria richiesta, almeno 10 giorni prima dell'utilizzo dei locali o degli spazi esterni, corredata da precise indicazioni sulle modalità di uso che intende farne, così da permettere la più attenta valutazione dal Consigliere alla Casa di Ripetta che dovrà porre la massima attenzione all'impatto che la sua autorizzazione potrà produrre sul diritto di utilizzo da parte dei Soci.

Art. 2.4)

Il Socio potrà intendersi autorizzato all'uso solo dopo aver ricevuto risposta scritta dal Consigliere alla Casa di Ripetta ed aver corrisposto il contributo previsto dal Consiglio Direttivo, che comprende anche l'eventuale rimborso del costo per il dipendente del Circolo, adibito al controllo nel caso di ricevimenti al di fuori degli orari di lavoro.

Art. 2.5)

Il Socio che ha avuto il permesso di usufruire dei locali, dovrà essere presente per tutta la durata del ricevimento ed è tenuto a vigilare il comportamento dei suoi Ospiti di cui responsabile.

Art. 2.6)

Non può essere alterata la destinazione dei locali, senza autorizzazione del Consigliere alla Casa di Ripetta.

Art. 2.7)

Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 60 unità al Ristorante e 120 al buffet.

Per l'uso della sala lettura per l'attività di ristorazione il numero massimo di partecipanti è stabilito in 35.

Qualsiasi diversa richiesta sarà valutata dal Consiglio Direttivo su proposta motivata del Consigliere alla Casa di Ripetta.

Art. 2.8)

L'organizzazione del ricevimento deve essere concordata unicamente con il gestore del ristorante della Casa, dopo l'autorizzazione del Consigliere alla Casa di Ripetta

Il Socio deve personalmente corrispondere l'importo pattuito per il servizio al gestore, al quale è proibito di accettare qualsiasi somma da non Soci.

Art.2. 9)

Il Socio dovrà, nel caso venga effettuato un intrattenimento musicale, provvedere direttamente agli adempimenti S.I.A.E, e darne prova alla amministrazione.

Art. 2.10)

In caso di indisponibilità/non reperibilità immediata del Consigliere alla Casa di Ripetta (o di un suo delegato), le autorizzazioni per deroghe o per accadimenti contingenti spettano al Vice Presidente o al Presidente.

3 - REGOLAMENTO PER L'USO DEL PARCHEGGIO DELLA CASA DI RIPETTA

Art. 3.1)

Il parcheggio è riservato esclusivamente ai Soci ed ai Familiari di Socio che sono presenti nei locali sociali.

Ai Soci e Familiari di Socio che si dovessero allontanare dalla Casa di Ripetta è consentito il parcheggio fino ad un massimo di due ore. In tal caso essi sono tenuti a registrare il proprio nominativo, la targa del veicolo e l'ora di arrivo sull'apposito registro; dovranno accertarsi di non intralciare l'uscita di altre vetture ed hanno l'obbligo di annotare sul registro l'orario di uscita del proprio veicolo.

Art.3.2)

I Soci e i Familiari di Socio per l'utilizzo del parcheggio, dovranno inoltrare alla segreteria del Circolo, compilando un apposito modulo, la richiesta di un telecomando elettronico per l'apertura del cancello e l'attivazione dell'impianto semaforico.

Art.3.3)

Il telecomando verrà consegnato dietro pagamento di una quota a fondo perduto stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 3.4)

Ciascun Socio e Familiare di Socio non potrà richiedere più di un telecomando.

Art. 3.5)

Ciascun telecomando recherà un numero di identificazione e potrà essere utilizzato esclusivamente dal Socio o dal Familiare di Socio a cui sarà stato rilasciato.

Art. 3.6)

Il telecomando rimane di proprietà del Circolo; è personale e in nessun caso è cedibile. Nel caso in cui venisse meno l'appartenenza al Circolo, l'apparecchio dovrà essere restituito alla segreteria.

Art. 3.7)

Non è consentito l'uso del telecomando da parte di persona che non sia il Socio o il Familiare di Socio a cui è stato assegnato.

Art. 3.8)

In caso di smarrimento e/o furto del telecomando, il Socio o il Familiare di Socio deve presentare denuncia di smarrimento e/o furto in Segreteria per ottenere un duplicato.

Art. 3.9)

Non è consentito parcheggiare veicoli nel parcheggio del Circolo oltre l'orario di chiusura della Casa.

Art. 3.10)

Il Circolo non risponde di eventuali furti (totali o parziali) e danneggiamenti delle autovetture, moto e biciclette che stazionano all'interno del parcheggio del Circolo.

Art. 3.11)

In caso di parcheggio che impedisce manovre di ingresso o di uscita di altre autovetture, il Socio o il Familiare di Socio è obbligato a lasciare le chiavi della propria auto presso la reception della Casa. Il Circolo ed i dipendenti eventualmente chiamati allo spostamento della vettura sono declinati da qualsiasi responsabilità di danneggiamenti della vettura stessa.

4 - REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PALESTRA DELLA CASA DI RIPETTA

Art. 4.1)

L'ingresso alla palestra è esclusivamente riservato ai Soci, ai Familiari di Socio ed ai *personal trainer* convenzionati con il Circolo.

Art. 4.2)

Gli orari di apertura della palestra della Casa di Ripetta sono determinati con delibera del Consiglio direttivo, in funzione delle frequenze e della stagione.

Durante l'estate la Casa osserva un periodo di chiusura determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

L'accesso alla palestra nelle ore di chiusura della Casa è consentito dal solo cancello su Via di passeggiata di Ripetta.

Art. 4.3)

Per accedere in palestra, anche saltuariamente, è obbligatorio aver depositato in segreteria un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità.

Art. 4.4)

Tutti coloro che utilizzano la palestra devono evitare in ogni modo situazioni di pericolo per sé e per gli altri frequentatori, sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso e compatibile alle attività che vi si svolgono. E' vietato stare a torso nudo od in costume da bagno.

E' obbligatorio l'uso esclusivo di scarpe da ginnastica perfettamente pulite. E' a disposizione un armadietto ove riporre le scarpe non pulite utilizzate all'esterno.

Art. 4.5)

E' vietato introdurre alimenti, bottiglie di vetro, portare fuori dalla palestra qualsiasi attrezzatura.

Art. 4.6)

E' fatto obbligo di riporre ordinatamente i pesi, i manubri, i bilancieri, i tappetini e tutta l'attrezzatura utilizzata.

Al termine dell'esercizio i bilancieri ed i manubri intercambiabili devono essere scaricati e riposti nell'apposita rastrelliera; parimenti, i dischi con i pesi devono essere sistemati ordinatamente nell'apposito supporto.

Deve essere sempre scaricato, dopo l'uso, anche il bilanciere fisso della stazione "multipower".

Art. 4.7)

Durante gli esercizi in palestra sono sconsigliati anelli, braccialetti e monili vari, in quanto pericolosi nell'impugnare o usare le attrezzature.

Art. 4.8)

Per motivi igienici è obbligatorio utilizzare un asciugamano personale per evitare il contatto diretto del corpo con le panche ed i tappetini.

Dopo l'uso, è fatto obbligo di lasciare le attrezzature perfettamente pulite per i successivi utilizzatori utilizzando detersivi o salviette di carta.

Art. 4.9)

In caso di affollamento, l'utilizzo delle macchine "cardio" (*tapis roulant, cross trainer, cyclette, remo ergometro*) è limitato a 20 minuti.

Art.4.10)

Eventuali danneggiamenti alle attrezzature della palestra, se determinati da incuria o trascuratezza del Socio o del Familiare di Socio, verranno addebitati al Socio stesso.

Art.4.11)

I *personal trainer* possono accedere alla palestra solamente per accompagnare Soci o Familiari di Socio.

I *personal trainer* potranno accedere solamente dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 18.00 sino all'ora di chiusura.

Potranno essere presenti contemporaneamente in palestra al massimo due personal trainer.

Art. 4.12)

Il Consigliere alla Casa di Ripetta potrà disporre l'utilizzazione della zona antistante la palestra per altre attività di interesse dei soci.

Art. 4.13)

Il Socio o il Familiare di Socio deve avvisare tempestivamente il personale del Circolo in caso di guasti e malfunzionamenti delle attrezzature.

Art. 4.14)

Il personale è obbligato a far presente ai frequentatori il mancato rispetto delle norme regolamentari; è altresì obbligato a segnalare alla Segreteria i nominativi di coloro che dovessero persistere nelle violazioni.

5. REGOLAMENTO PER L'USO DEL GALLEGGIANTE SAN GIORGIO

Art. 5.1)

L'ingresso al galleggiante San Giorgio è riservato ai Soci e Familiari di Socio.

Gli Ospiti sono ammessi purché accompagnati dai Soci o dai Familiari di Socio ospitanti.

Gli orari di apertura del Galleggiante San Giorgio sono determinati con delibera del Consiglio direttivo, in funzione della frequenza e della stagione, fatte salve le deroghe derivanti dalle esigenze di scuole di canottaggio o altre manifestazioni decise dal Consiglio Direttivo.

Durante l'estate il Galleggiante San Giorgio osserva un periodo di chiusura determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 5.2)

L'uso serale del galleggiante San Giorgio è consentito ai Soci e Familiari di Socio, per riunioni conviviali e/o uscite in barca, anche al di fuori degli usuali orari di apertura.

Per motivi di sicurezza e recettività il numero dei partecipanti alla riunione non potrà superare il limite massimo di 35 persone. E' assolutamente interdetto l'uso di torce, fiaccole, fiamme libere e fuochi di artificio.

Art. 5.3)

I Soci e Familiari di Socio interessati all'utilizzo del galleggiante San Giorgio, al di fuori degli usuali orari di apertura, devono presentare richiesta scritta alla Segreteria del Circolo, con un minimo anticipo di sette giorni dalla data richiesta, precisando il numero degli invitati ed il motivo per cui richiedono l'uso del galleggiante.

Per l'uso commerciale e/o promozionale del galleggiante è necessaria una preventiva autorizzazione specifica e relativa pattuizione del canone dovuto al Circolo.

Art. 5.4)

E' prevista la presenza a bordo del galleggiante di un incaricato del Circolo, per tutto il periodo di apertura e di utilizzo in orario straordinario diurno e/o notturno del galleggiante. Pertanto la richiesta dovrà essere accompagnata dal versamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo per l'utilizzo del galleggiante e per il lavoro straordinario del dipendente. L'onere economico sarà a carico del Socio o del Familiare di Socio che ha effettuato la prenotazione nel caso di eventi privati.

La disdetta della prenotazione sarà accettata fino a 48 ore prima della data stabilita, oltre tale termine i costi saranno comunque addebitati al Socio

Art. 5.5)

Nel caso la richiesta di uso serale del San Giorgio sia effettuata per una riunione conviviale e/o una uscita in barca tra Soci e Familiari di Soci e vi sia la presenza di almeno un Socio con una anzianità ultra decennale, su parere favorevole del direttore della sede, può essere evitata la presenza a bordo del galleggiante di un incaricato del Circolo; in tal caso il Socio/i affidatario/i risponderanno direttamente di qualsiasi danno dovesse essere arrecato al galleggiante, compresi quelli che dovessero verificarsi durante la notte sino all'apertura del giorno dopo.

Art. 5.6)

L'organizzazione di una cena va concordata con la Gestione del ristorante del Circolo. La gestione stessa si farà carico di lasciare i locali e le attrezzature perfettamente puliti ed in ordine, non asportando nulla di quanto faccia parte delle dotazioni di bordo del galleggiante, come risultanti dall'inventario. Eventuali spese per pulizie extra dovute ad una negligente riconsegna dei locali e/o dei materiali, ammanchi e/o danni saranno addebitati alla gestione stessa.

Art. 5.7)

I Soci che intendano utilizzare la cucina in proprio sono tenuti a porre la massima attenzione nell'uso delle attrezzature e dei locali sociali, che dovranno lasciare in perfetto ordine e scrupolosa pulizia. Eventuali spese per pulizie extra, dovute ad una negligente riconsegna dei locali e/o dei materiali, ammanchi e/o danni saranno addebitati al Socio che ha effettuato la prenotazione nel caso di eventi privati, ripartito tra tutti i partecipanti nel caso di serate sociali.

Art. 5.8)

E' consentito l'uso della sala da pranzo, della saletta, della cucina, della terrazza e della piattaforma di imbarco tra i due galleggianti, con transito attraverso la rimessa imbarcazioni. Nel caso di eventi privati non sarà consentito l'accesso agli spogliatoi Soci. Non sono ammessi a bordo del galleggiante i minori di anni 12 anche se accompagnati.

Art. 5.9)

In caso di indisponibilità/non reperibilità immediata del Consigliere alla Casa di Ripetta, le autorizzazioni per deroghe o per accadimenti contingenti spettano al Vice Presidente o al Presidente.

B. REGOLAMENTI DELLA SEDE DELL'I.S.A.

Il Regolamento della sede dell'ISA si articola nelle seguenti 9 sezioni:

- 6 Regolamento per la frequenza della sede dell'ISA
- 7 Regolamento per l'uso della sede dell'ISA
- 8 Regolamento per l'uso della piscina dell'ISA
- 9 Regolamento per l'uso del campo di calcetto della sede dell'ISA
- 10 Regolamento per l'uso dei campi da tennis della sede dell'ISA
11. Regolamento per l'uso della palestra della sede dell'ISA
12. Regolamento per l'uso delle barche sociali della sede dell'ISA e la partecipazione alle manifestazioni sportive di canottaggio e di canoa
13. Regolamento per le scuole e per gli atleti attivi della sede dell'ISA
14. Regolamento per l'uso del parcheggio della sede dell'ISA
15. Regolamento per l'uso del campo del padel.

6. REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DELLA SEDE DELL' I.S.A.

Art. 6.1)

La frequenza della sede è riservata ai Soci e ai Familiari di Socio.

Le modalità di frequenza e di uso della Sede e delle relative strutture per le persone non socie (Atleti, Allievi delle scuole del Circolo) o che, in base a specifiche convenzioni, possono frequentare gli I.S.A. (c.d. Frequentatori), sono disciplinate nei relativi Regolamenti o nelle apposite Convenzioni.

Art. 6.2)

La Sede è aperta tutti i giorni.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, con apposita delibera, gli orari di apertura della sede, del ristorante, degli spazi interni ed esterni e delle attrezzature sportive.

Art. 6.3)

L'accesso alla sede è unico e coincide con l'ingresso principale.

E' vietato l'utilizzo delle porte di sicurezza per entrare ed uscire dalla sede.

Art. 6.4)

Nella frequentazione dell' I.S.A. il Socio e il Familiare di Socio sono tenuti ad un comportamento dignitoso ed educato; eviteranno pertanto di assumere atteggiamenti non rispettosi del decoro del Circolo, non infastidiranno gli altri frequentatori con attività e/o comportamento contrari alla buona educazione.

Art. 6.5)

I Soci e i Familiari di Socio, in regola con i pagamenti verso il Circolo, possono invitare loro Ospiti e loro Familiari a frequentare la Sede ed usufruire degli impianti sportivi, con le modalità e le limitazioni esplicitamente previste nei singoli regolamenti d'uso delle strutture e degli impianti.

Il Consiglio direttivo, in particolari periodi dell'anno, può limitare il numero di Ospiti e Familiari per ogni socio.

Art. 6.6)

Il Socio o il Familiare di Socio sono responsabili del comportamento e dell'abbigliamento dei propri Ospiti.

Art. 6.7)

Il Socio o il Familiare di Socio che invita Ospiti o Familiari ad usufruire degli impianti sportivi deve aver cura di scrivere il loro nome nell'apposito Registro al momento dell'ingresso e risponde dell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'omissione della annotazione sul Registro è considerata infrazione grave da sottoporre al Collegio dei Provirati.

Art. 6.8)

Gli Ospiti ed i Familiari potranno frequentare i locali e gli impianti dell'ISA (salvo quelli riservati ai Soci) solo se accompagnati dal Socio o dal Familiare di Socio ospitante.

Art. 6.9)

Sono locali riservati ai soli Soci la sala carte, la sala biliardo, e gli spogliatoi specificamente adibiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 6.11.

Art. 6.10)

Non è consentito l'accesso ai locali superiori della palazzina, ad esclusione dell'area degli spogliatoi soci, in pantaloncini corti, bermuda compresi, o con calzature di tipo balneare, con l'eccezione dei bambini minori di 12 anni.

Art. 6.11)

Il gioco delle carte deve essere svolto esclusivamente nelle apposite sale.

Solo in caso di necessità comprovata il Consigliere alle Sedi sportive potrà autorizzare soluzioni alternative.

Il comportamento dei giocatori deve essere improntato alla massima correttezza formale e verbale.

E' fatto obbligo ai Soci che dovessero essere testimoni di comportamenti, anche verbali, non corretti di segnalare l'accaduto al Collegio dei probiviri.

E' consentito il gioco delle carte anche agli Ospiti ed ai Familiari, solo se accompagnati dal Socio e dietro pagamento dell'importo stabilito dal Consiglio direttivo.

I minori di 18 anni di età non sono autorizzati al gioco delle carte.

Gli spogliatoi dei Soci possono essere utilizzati anche dai non Soci quando giocano in rappresentanza del Circolo durante i Tornei per le partite giocate in casa, per evitare gli incontri con i giocatori della squadra ospitante.

Acquisire di volta in volta l'autorizzazione del Consigliere alle Sedi Sportive, sentito il Direttore Sportivo al Calcetto ed il Consigliere alle Attività Sportive, limitatamente all'evento sportivo che comporta l'utilizzo da parte della squadra avversaria degli spogliatoi ospiti. Detta autorizzazione non può essere rilasciata di norma più di due volte al mese complessivamente per entrambi i locali Galleggiante e Club House dell'ISA.

Devono essere indicati alla Segreteria Sportiva i nomi degli atleti non Soci che accedono a detti spogliatoi.

Deve essere assicurato il rispetto dei vigenti regolamenti per l'ingresso di tutti gli atleti che deve avvenire solo ed esclusivamente dai due cancelli ubicati ai lati di quello principale.

Negli spogliatoi Soci deve essere destinata un'apposita area riservata agli atleti non Soci,

Vigilare tramite personale idoneo che gli atleti non Soci utilizzino solo l'area assegnata con le relative docce per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento dell'evento e che abbiano un comportamento consono allo stile del nostro Circolo. Tutte le inadempienze riscontrate sia per quanto sopra sia per il non rispetto dei regolamenti in vigore devono essere comunicate al Consigliere alle Sedi Sportive.

Art. 6.12)

L'accesso ai galleggianti è consentito solo ai Soci, ai Familiari di Socio, agli Allenatori, agli Allievi delle scuole di Canottaggio e di Canoa, agli Atleti del Circolo, ai partecipanti a competizioni organizzate dal Circolo, agli Ospiti dotati di permesso presidenziale.

Possono accedere al piano livello Tevere della parte a monte del galleggiante a due piani, i soggetti autorizzati ad utilizzare la palestra, con i limiti previsti dal regolamento specifico.

L'utilizzo del solarium è limitato esclusivamente ai Soci ed ai Familiari di Socio.

In via eccezionale e solo se non sono in corso manifestazioni o competizioni sportive, possono accedere ai galleggianti, per un tempo non superiore a 15 minuti, Ospiti di Socio o di Familiare di Socio accompagnati dall'ospitante. Nel caso di bambini sotto i 12 anni, l'ospitante si obbliga a tenerli costantemente per mano e, con il semplice accesso al galleggiante, esonera il Circolo da qualsiasi responsabilità in caso di incidente.

Art. 6.13)

Al ritorno da attività sportiva all'esterno gli utilizzatori degli impianti sono tenuti ad utilizzare l'ingresso sulla strada golenale collegato con citofono alla portineria ed attenersi a quanto previsto dal regolamento d'uso delle Tessera Sociale Elettronica.

Art. 6.14)

L'uso del telefono cellulare è tollerato nei locali sociali purché non rechi disturbo agli altri frequentatori.

E' pertanto consentito, all'interno dell'I.S.A., detenere un telefono cellulare a condizione che la suoneria dello stesso sia ridotta al minimo silenziosa (modalità vibracall) e che, in caso di ricezione o di effettuazione di una telefonata il detentore si rechi, prima di rispondere, in una zona della Sede in cui la conversazione non possa recare disturbo agli altri Soci presenti.

E' assolutamente vietato conversare al telefono cellulare al tavolo sociale.

E' dovere dei Soci che dovessero essere testimoni del mancato rispetto di questa disposizione segnalare l'accaduto al Collegio dei probiviri.

Art. 6.15)

Il ristorante è funzionante tutti i giorni per il pranzo, e dal venerdì alla domenica per la cena; fuori dagli orario di apertura del ristorante è funzionante solo il bar.

Per il periodo estivo o per manifestazioni particolari il Consiglio Direttivo potrà autorizzare una diversa apertura serale.

Gli orari di apertura del ristorante sono stabiliti, ogni anno, dal Consiglio direttivo.

Art. 6.16)

Il Socio e il Familiare di Socio possono invitare sino ad un massimo di 6 Ospiti ciascuno.

L'invito al ristorante di oltre 6 Ospiti o Familiari è possibile solo per i Soci e i Familiari di Socio in regola con i pagamenti verso il Circolo e con prenotazione obbligatoria ed autorizzazione del Consigliere alle sedi sportive (direttamente o tramite un suo Delegato), che dovrà verificare la compatibilità con la libera fruizione del Ristorante da parte dei Soci.

In ogni caso un tavolo è sempre riservato ai soli Soci (tavolo sociale).

Il sabato e i giorni festivi un secondo tavolo è riservato ai Soci con le loro mogli o compagne.

Art. 6.17)

I bambini, purché al di sopra dei sei anni, possono accedere al ristorante per la cena, mentre per il pranzo non vi sono limiti di età.

Sarà cura e responsabilità del Socio e del Familiare di Socio garantire che i bambini non arrechino disturbo agli altri Soci.

Art. 6.18)

I Soci devono regolare i sospesi con il gestore del ristorante entro il mese e, in difetto, potranno essere sollecitati al pagamento dalla Segreteria del Circolo.

Il gestore potrà chiedere al Consigliere alla Sede Sportiva l'autorizzazione a non effettuare il servizio di ristorazione ai Soci (e di conseguenza ai loro Familiari e/o Familiari di Socio) che non abbiano saldato i sospesi entro il mese.

Art. 6.19)

I Familiari di Socio ed i Familiari non possono, direttamente a proprio nome, intrattenere con il gestore rapporti di sospeso di pagamenti. Tali sospesi devono essere addebitati dal gestore al Socio di riferimento il quale è, quindi, l'unico che risponde delle posizioni debitorie della famiglia.

Art. 6.20)

In occasione di serate speciali organizzate dal Circolo per motivi celebrativi e/o di rappresentanza e/o di intrattenimento il Socio o il Familiare di Socio che vi voglia partecipare è tenuto a dare la propria adesione in Segreteria, per permettere un'adeguata organizzazione.

La sua eventuale rinuncia dovrà essere comunicata almeno 24 ore prima della data prevista per la manifestazione; in caso contrario sarà tenuto al pagamento di quanto previsto.

Art. 6.21)

E' vietato introdurre cani od altri animali nei locali Sociali.

Art. 6.22)

Il Consigliere alle Sedi Sportive e i suoi delegati sono tenuti a vigilare sul rispetto del regolamento.

Il personale del Circolo o l'incaricato della gestione sono tenuti ad avvisare il Socio o il Familiare di Socio inadempiente ed a segnalare al Consigliere preposto eventuali infrazioni allo stesso.

Art. 6.23)

Qualsiasi deroga a quanto riportato nel presente Regolamento deve essere autorizzato dal Consigliere alla Sedi Sportive.

Art. 6.24)

In caso di indisponibilità/non reperibilità immediata del Consigliere alle Sedi Sportive (o dei suoi delegati), le autorizzazioni per deroghe o per accadimenti contingenti spettano al Vice Presidente o al Presidente.

7. REGOLAMENTO PER L'USO DELLA SEDE DELL'ISA

Art. 7.1)

I locali dell'ISA possono essere concessi in uso ai Soci che siano in regola con i pagamenti verso il Circolo per ricevimenti riguardanti esclusivamente il suo nucleo familiare per compleanni, laurea, matrimoni, anniversari di nozze e simili.

Art. 7.2)

I locali che possono essere concessi in uso, con limitazioni temporali definite con delibera dal Consiglio Direttivo, sono:

- il salone della Club house;
- il ristorante;
- il terrazzo fronte salone e ristorante,

Gli spazi esterni che possono essere concessi in uso sono:

- il campo di calcetto, con le limitazioni di cui all'art.9.6
- il giardino bordo piscina.

Art. 7.3)

Il Socio deve presentare presso la Segreteria richiesta, almeno 10 giorni prima dell'utilizzo dei locali o degli spazi esterni, corredata da precise indicazioni sulle modalità di uso che intende farne, così da permettere la più attenta valutazione dal Consigliere alle Sedi Sportive che dovrà porre la massima attenzione all'impatto che la sua autorizzazione potrà produrre sul diritto di utilizzo da parte dei Soci.

Art. 7.4)

Il Socio potrà intendersi autorizzato all'uso solo dopo aver ricevuto risposta scritta dal Consigliere alle Sedi ed aver corrisposto il contributo previsto dal Consiglio Direttivo, che comprende anche l'eventuale rimborso del costo per il dipendente del Circolo, adibito al controllo nel caso di ricevimenti al di fuori degli orari di lavoro.

Art. 7.5)

Il Socio che ha avuto il permesso di usufruire dei locali, dovrà essere presente per tutta la durata del ricevimento ed è tenuto a vigilare il comportamento dei suoi Ospiti di cui è responsabile.

Art. 7.6)

Non può essere alterata la destinazione dei locali, senza una motivata autorizzazione del Consigliere alle Sedi Sportive.

Art. 7.7)

L'organizzazione del ricevimento deve essere concordata unicamente con il gestore del ristorante della Sede, dopo l'autorizzazione del Consigliere alle Sedi Sportive.

Art. 7.8)

Il Socio dovrà, nel caso venga effettuato un intrattenimento musicale, provvedere direttamente agli adempimenti S.I.A.E.

8. REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PISCINA DELL'ISA

Art. 8.1)

L'impianto della piscina è costituito dalla piscina stessa e dalla superficie a prato circostante.

Art. 8.2)

L'orario di apertura della Piscina è stabilito, ogni anno, dal Consiglio direttivo.

Al di fuori di detto orario è vietato l'uso della piscina.

Chiunque utilizzi la piscina al di fuori dell'orario autorizzato lo fa a suo rischio e pericolo .

Art. 8.3)

Possono accedere all'impianto i Soci, i Familiari di Soci con i loro Familiari senza alcuna limitazione e gli Ospiti con le seguenti limitazioni:

- a) ogni Socio o Familiare di Socio può invitare nei giorni feriali non più di due Ospiti per volta, risponderà del comportamento degli stessi, del pagamento della tariffa di frequenza stabilita dal Consiglio Direttivo e dovrà costantemente accompagnare gli Ospiti durante la loro permanenza nell'impianto;
- b) il sabato, la domenica e festivi non è consentito invitare Ospiti. E' consentita solo la frequenza di propri Familiari, dietro corrispettivo della tariffa di frequenza;
- c) nei giorni feriali dalle ore 13.00 alle ore 15.00, i figli dei Soci di età inferiore ai 8 anni sono tenuti ad uscire dalla zona piscina. Tale limitazione non è applicata nelle giornate di sabato, domenica e festivi.
- d) Dovrà essere cura del Socio o del Familiare del Socio garantire che i minori non arrechino disturbo agli altri frequentatori della piscina.

Art. 8.4)

A tutti i frequentatori non è consentito:

- a) circolare in costume da bagno fuori dalla zona piscina;
- b) immergersi senza avere fatto una doccia preventiva e ogni qualvolta si fosse fatto uso di olii o creme;
- c) utilizzare lettini, sedie e sdraie del circolo senza il telo, accappatoio o asciugamani;
- d) entrare nell'impianto senza ciabatte di gomma;
- e) introdurre ed utilizzare nell'impianto: radio, mangianastri, oggetti di vetro e quanto altro possa costituire pericolo per l'incolumità, l'igiene e la tranquillità dei frequentatori;
- f) praticare qualsiasi gioco o attività che possa arrecare fastidio, possa costituire pericolo o ledere il decoro del circolo;
- g) consumare cibi nell'area della piscina;
- h) effettuare tuffi con rincorsa o all'indietro;
- i) fumare a bordo piscina;
- j) lasciare sigarette spente o accese in posti differenti dagli appositi posacenere;
- k) entrare nella vasca piscina senza avere indossato la cuffia;
- l) occupare sdraio e lettini con oggetti (asciugamani, borse, libri, etc.) allo scopo di "prenotare" gli stessi;
- m) comportamenti e attività contrarie alla normative vigenti.

Art. 8.5)

I Soci potranno richiedere al Presidente un "invito temporaneo" per i propri Ospiti, presentando apposita domanda e specificando le generalità dell'ospite. Tale facoltà potrà essere esercitata soltanto una volta nel corso della stagione estiva.

L'ammissione dell'"invitato temporaneo" è rimessa al giudizio insindacabile del Presidente, il quale potrà autorizzare la frequenza e l'uso della piscina per la durata massima di 15 giorni continuativi, dietro versamento della quota prevista. Gli "invitati temporanei" dovranno essere sempre accompagnati dal Socio ospitante.

Art. 8.6)

Il Circolo non risponde per i valori e gli oggetti lasciati incustoditi.

9. REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO DI CALCETTO DELLA SEDE DELL'ISA

Art. 9. 1)

L'uso del campo è riservato ai Soci e Familiari di Socio, che debbono prenotarsi iscrivendo personalmente il proprio nome nell'apposita scheda prenotazione tenuta in segreteria.

Una volta raggiunto il numero di 10 partecipanti, la partita deve avere inizio entro 15 minuti con durata di 60 minuti.

I Soci e i Familiari di Socio che, sebbene prenotati, non siano presenti in campo entro l'orario di inizio perdono il diritto a partecipare alla gara a favore dei Soci iscritti a seguire.

La lista dei partecipanti alla partita si chiude al raggiungimento del 12° Socio e, pertanto, in tal caso è obbligatoria una sostituzione per squadra. I Soci e i Familiari di Socio che si segnano come 11° e/o come 12° potranno prendere parte alla partita anche a partita iniziata.

Art. 9.2)

I Soci e i Familiari di Socio possono invitare propri Ospiti o propri Familiari a giocare nel campo di calcetto con le seguenti limitazioni:

- a) ogni Socio o Familiare di Socio può invitare nei giorni feriali propri Familiari e non più di due Ospiti per volta, risponde del comportamento degli stessi, del pagamento della tariffa stabilita dal Consiglio Direttivo e,

qualora non dovesse partecipare al gioco, dovrà essere costantemente presente durante la permanenza dei propri Ospiti nel campo;

b) il sabato, la domenica e festivi non è consentito invitare Ospiti;

Art. 9.3)

Nell'uso del campo di calcetto, nelle partite ufficiali è obbligatorio indossare la divisa sociale per il calcetto. Negli allenamenti possono essere usate altre maglie purché non con i colori di altri circoli sportivi non gemellati.

Art. 9.4)

Nei giorni festivi i Soci che intendono giocare nel 1° turno di mattina, a partire dalle ore 9.30 possono prenotarsi di persona, anche telefonicamente, presso la Sede I.S.A., a partire dalle ore 8.00 ed entro le ore 18.00 del giorno precedente.

Art. 9.5)

Possono usare il campo anche i bambini figli di Socio o di Familiare di Socio, opportunamente organizzati dal Responsabile del calcetto.

Art. 9.6)

Il Direttore sportivo del calcio è tenuto a programmare le sedute di allenamento delle rappresentative sociali in orari che non impediscano il normale gioco dei Soci, dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00, nei mesi invernali, e dalle ore 20.00 alle ore 21.00, nei mesi estivi.

Per i giorni di sabato e festivi il campo di calcetto è, di norma, sempre a completa disposizione dei Soci.

Nell'immediata prossimità dei tornei a cui partecipano le rappresentative sociali, il Direttore sportivo al calcio, in via eccezionale, potrà disporre l'utilizzo del campo di calcetto, con avviso di almeno 48 ore, anche nelle ore di norma riservate ai Soci durante il giorno e anche in notturna.

Art. 9.7)

E' possibile partecipare con Ospiti al gioco in notturna, solo previa prenotazione del Socio almeno 24 ore prima dell'ora richiesta, ad esclusione dell'orario dalle ore 20.00 alle ore 21.00, nei mesi estivi, che rimane ad uso esclusivo da parte dei Soci.

Art. 9.8)

I Soci che smarriscono il materiale sociale (magliette, fratini, palloni, ecc.) sono tenuti, in solido con tutti i partecipanti alla partita, al rimborso del relativo prezzo di acquisto.

Art. 9.9)

E' fatto assoluto divieto di utilizzo del campo di calcetto e di pratica della relativa disciplina sportiva ai Soci sprovvisti di idoneo e valido certificato medico.

I Soci che utilizzano il campo di calcetto con propri Ospiti devono accertarsi – sotto la propria responsabilità - che l'ospite sia in regola con la certificazione medica prevista al precedente paragrafo.

10. REGOLAMENTO PER L'USO DEI CAMPI DA TENNIS DELLA SEDE DELL'ISA

Art. 10.1)

Hanno accesso ai campi da tennis i Soci e i Familiari di Socio.

Art. 10.2)

I Soci e i Familiari di Socio possono invitare propri Familiari o Ospiti a giocare nei campi da tennis, all'interno delle fasce orarie normate all'Articolo 10.16, utilizzando le modalità di prenotazione stabilite all'articolo 10.7, non più di un Familiare o Ospite, rispondono del loro comportamento, del pagamento della tariffa stabilita dal Consiglio Direttivo e, qualora non dovessero partecipare al gioco, dovranno essere costantemente presenti durante la permanenza del proprio Familiare o Ospite nel campo.

Art. 10.3)

Gli atleti della sezione tennis, i maestri e gli istruttori hanno accesso ai campi con le modalità e le limitazioni indicate nell'articolo 10.14 e 10.15.

Art. 10.4)

I Soci e i Familiari di Socio hanno la precedenza per l'utilizzo dei campi, salvo nel caso di organizzazione di tornei sociali o di competizioni regionali, nazionali o internazionali.

Art. 10.5)

Per tutti è obbligatoria l'intera divisa tennistica: polo bianca o girocollo e calzoncini o gonna bianchi con le tasche, preferibilmente con il logo del circolo.

Anche l'eventuale tuta con giacca e pantaloni deve essere di colore bianco.

Art. 10.6)

Tutti gli utilizzatori dei campi da tennis devono attenersi ad un comportamento conforme alle regole internazionali ATP.

Gli spettatori devono tenere comportamenti tali da non disturbare lo svolgimento del gioco evitando di parlare ad alta voce, usare il telefono portatile, attraversare, durante il gioco, le zone adiacenti ai campi.

Art. 10.7)

Per prenotare i campi il Socio o Familiare di Socio deve essere **fisicamente presente** nella portineria dell'ISA.

La prenotazione viene annotata a penna a cura del personale di portineria nell'apposita tabella giornaliera dove sono rappresentati gli orari di gioco per ogni campo e, in una fincatura a parte, la lista dei giocatori che si dichiarano disponibili a giocare ma non sono organizzati né per l'incontro di singolo né per l'incontro doppio.

I campi si prenotano:

- in caso di incontro singolo con la contemporanea presenza all'ISA dei due giocatori;
- in caso di incontro doppio con la contemporanea presenza all'ISA dei quattro giocatori;
- in caso di giocatore non organizzato con l'indicazione del nome e dell'ora di iscrizione.

Il corretto spirito sociale suggerisce ai giocatori di invitare i consoci iscritti nella lista, ove possibile.

In caso di contestazione fa fede ciò che è scritto sulla tabella giornaliera.

La prenotazione del Socio o del Familiare di Socio che si allontana dalla sede viene direttamente annullata dal personale addetto.

La sostituzione anche di un solo nominativo, comporta l'annullamento della prenotazione.

Non sono ammesse prenotazioni telefoniche.

Art. 10.8)

Una volta prenotato il campo i giocatori hanno 15 minuti per iniziare l'incontro, decorsi i quali la loro prenotazione viene annullata.

I giocatori devono verificare che la manutenzione semplice del campo (inaffiamento, ove necessario, passaggio del tappeto, pulizia delle righe) sia stata effettuata prima del loro ingresso in campo.

Art. 10.9)

Gli incontri di singolo durano 60 minuti; quelli di doppio 80.

Art. 10.10)

È consentito trasformare un incontro di singolo in uno di doppio senza però allungare a 80 minuti i tempi di occupazione del campo, salvo l'assenza di altri giocatori interessati a occupare il campo.

Art. 10.11)

I giocatori non possono riproporsi per incontri successivi a quello svolto in precedenza, a meno che non vi siano altri giocatori interessati a occupare il campo.

Art. 10.12)

Dalle ore 12.30 alle ore 15.30, sono ammessi solo incontri di "doppio" anziché "singolo", qualora non ci siano campi liberi.

In via sperimentale i maestri convenzionati con il circolo potranno impartire, sul campo n. 4, lezioni collettive di istruzione tecnica di base o avanzata, nella fascia oraria dalle 13 alle 14 e dalle 14 alle 15 di ogni giorno feriali e dalle 10 alle 11 del sabato, per un numero minimo di due e massimo di cinque Soci.

I Soci che intendano usufruire delle lezioni collettive potranno prenotare telefonicamente la lezione entro le ore 11 del giorno stesso; qualora non venga raggiunto il numero minimo di due Soci la lezione non si terrà e il campo n.4 resterà libero alla fruizione dei Soci.

Art. 10.13)

E' possibile l'utilizzo in notturna anche oltre l'orario stabilito previa preventiva e motivata richiesta al direttore della sede e il rimborso dei costi per gli straordinari dei dipendenti.

Art. 10.14)

I maestri e gli istruttori convenzionati possono impartire lezioni di tennis alle mogli o figli di Soci o Familiari di Socio negli orari di seguito indicati, con la limitazione di occupare non più di due campi contemporaneamente:

PERIODO INVERNALE

- GIORNI FERIALI: dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 21.30.
- GIORNI PREFESTIVI: dalle ore 08.00 alle ore 10.00.

PERIODO ESTIVO:

- GIORNI FERIALI. dalle ore 8.00 alle ore 12.30, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e dalle ore 20.30 alle 21.30.
- GIORNI PREFESTIVI: dalle ore 08.00 alle ore 10.00

Durante lo svolgimento della lezione non è necessaria la presenza al Circolo del Socio o del Familiare di Socio

ART. 10.15)

Gli Atleti della sezione tennis, nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9.1 dello Statuto, hanno accesso ai campi:

PERIODO INVERNALE

- GIORNI FERIALI: dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 18.00 alle ore 21.30;
- GIORNI PREFESTIVI: dalle 8,00 alle 10,00, e dalle ore 18.00 alle ore 21.30;
- GIORNI FESTIVI: dalle 8,00 alle 10,00, e dalle ore 18.00 alle 21,30;

PERIODO ESTIVO

- GIORNI FERIALI: dalle ore 08.00 alle ore 12,30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.00,
- GIORNI PREFESTIVI: dalle 8,00 alle 10,00, e dalle ore 18.00 alle 21,30;
- GIORNI FESTIVI: dalle 8,00 alle 10,00, e dalle ore 18.00 alle 21,30;

La portineria, prima di accettare la prenotazione, deve accertarsi che due campi restino liberi per il gioco dei Soci. Su richiesta dei Soci, gli Atleti della sezione tennis potranno giocare con i richiedenti, negli stessi orari.

Art.10.16)

I Familiari e gli ospiti dei Soci o dei Familiari di Socio hanno accesso ai campi, con la limitazione:

PERIODO INVERNALE

- GIORNI FERIALI: dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 18.00 alle ore 21.30;
- GIORNI PREFESTIVI: dalle 8,00 alle 10,00, e dalle ore 18.00 alle ore 21.30;
- GIORNI FESTIVI: dalle 8,00 alle 10,00, e dalle ore 15,30 alle ore 21.30;

PERIODO ESTIVO

- GIORNI FERIALI: dalle ore 08.00 alle ore 12,30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 e dalle 20,30 alle 21,30;
- GIORNI PREFESTIVI: dalle 8,00 alle 10,00, e dalle ore 14.30 alle ore 18.00 e dalle 20,30 alle 21,30;
- GIORNI FESTIVI: dalle 8,00 alle 10,00, e dalle ore 14.30 alle 21,30.

La portineria, prima di accettare la prenotazione, deve accertarsi che due campi restino liberi per il gioco dei Soci.

Art. 10.17)

Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere alle Attività sportive ed il Direttore al Tennis possono disgiuntamente autorizzare, in casi eccezionali ed avendo cura di non penalizzare l'attività dei Soci, persone esterne al Circolo all'utilizzo di un campo.

11. REGOLAMENTO PER L'USO DELLE PALESTRE DELLA SEDE DELL'ISA

Art. 11.1)

L'ingresso è consentito ai Soci e ai Familiari di Socio e, con le limitazioni appresso specificate, ai Familiari, agli Atleti ed ai personal trainer convenzionati con il Circolo.

Non sono ammessi a frequentare le palestre bambini al di sotto dei 14 anni, Ospiti dei Soci o del Familiare di Socio, a meno di permessi speciali, limitati nel tempo, rilasciati dal Presidente.

Gli orari di apertura e chiusura delle palestre sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Socio è responsabile del comportamento dei suoi Familiari e del personal trainer; l'Allenatore degli Atleti è responsabile del comportamento dei componenti la squadra agonistica.

Art. 11.2)

Le mogli ed i figli di Soci, non appartenenti alla categoria dei Familiari di Socio, possono accedere alle palestre tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18,30 purché siano di età superiore ai 14 anni e previa sottoscrizione di un abbonamento mensile oppure un permesso di ingresso giornaliero i cui costi sono stabiliti dal Consiglio Direttivo del Circolo.

Il Socio o il Familiare di Socio che si avvale della assistenza di un personal trainer deve corrispondere al circolo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo del Circolo.

L'abbonamento ed il permesso di ingresso sono rilasciati dalla Segreteria sportiva della Sede degli I.S.A.

Art. 11.3)

Gli Atleti possono accedere alla palestra situata sotto il portico non più di quattro per volta, a prescindere dallo sport praticato, tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 16.00 sino all'ora di chiusura, previa richiesta dei loro allenatori ed autorizzazione scritta del Consigliere alle attività sportive (l'elenco degli autorizzati sarà affisso nella bacheca della palestra). Gli Atleti dovranno dare priorità ai Soci nell'utilizzo delle apparecchiature.

Art. 11. 4)

I personal trainer possono accedere alle palestre solamente per accompagnare un Socio o un Familiare di Socio. I personal trainer potranno accedere solamente dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 18.00 sino all'ora di chiusura. Potranno essere presenti contemporaneamente in palestra al massimo due personal trainer.

Art. 11.5)

Per accedere alle palestre, anche saltuariamente, è obbligatorio aver depositato in segreteria un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità.

Art. 11.6)

Tutti coloro che utilizzano le palestre sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso e compatibile alle attività che vi si svolgono. E' vietato stare a torso nudo o in costume da bagno.

E' obbligatorio l'uso esclusivo di scarpe da ginnastica perfettamente pulite. E' a disposizione un armadietto ove riporre le scarpe non pulite utilizzate all'esterno.

Per la palestra sul galleggiante è obbligatorio togliersi le scarpe.

Art 11.7)

Tutti coloro che utilizzano le palestre devono evitare in ogni modo situazioni di pericolo per sé e per gli altri frequentatori.

Art. 11.8)

E' vietato introdurre alimenti, bottiglie di vetro, portare fuori dalle palestre qualsiasi attrezzatura.

Art. 11.9)

Per motivi igienici è obbligatorio utilizzare un asciugamano personale per evitare il contatto diretto del corpo con le panche ed i tappetini.

Dopo l'uso, è fatto obbligo di lasciare le attrezzature perfettamente pulite per i successivi utilizzatori utilizzando detersivi o salviette di carta.

Art. 11.10)

E' fatto obbligo di riporre ordinatamente i pesi, i manubri, i bilancieri, i tappetini e tutta l'attrezzatura utilizzata.

Al termine dell'esercizio i bilancieri ed i manubri intercambiabili devono essere scaricati e riposti nell'apposita rastrelliera; parimenti, i dischi con i pesi devono essere sistemati ordinatamente nell'apposito supporto.

Deve essere sempre scaricato, dopo l'uso, anche il bilanciere fisso della stazione "multipower".

Art.11.11)

Durante gli esercizi sono sconsigliati anelli, braccialetti e monili vari, in quanto pericolosi nell'impugnare o usare le attrezzature.

Art.11.12)

I caso di affollamento, l'utilizzo delle macchine "cardio" (tapis roulant, cross trainer, cyclette, remoergometro) è limitato a 20 minuti.

Art. 11.13)

Eventuali danneggiamenti alle attrezzature delle palestre, se determinati da incuria o trascuratezza del Socio o del Familiare di Socio, verranno addebitati al Socio stesso.

Art. 11.14)

Il Socio o il Familiare di Socio deve avvisare tempestivamente il personale del Circolo in caso di guasti e malfunzionamenti delle attrezzature.

Art. 11.15)

Il personale è obbligato a far presente ai frequentatori il mancato rispetto delle norme regolamentari; è altresì obbligato a segnalare alla Segreteria i nominativi di coloro che dovessero persistere nelle violazioni.

12 REGOLAMENTO PER LE SCUOLE E PER GLI ATLETI ATTIVI NELLA SEDE DELL'ISA

Art 12.1)

Il Circolo, in adesione ai principi statutari ed al fine di avviare i giovani allo sport, organizza e gestisce corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline sportive previste dallo Statuto e dai regolamenti avvalendosi di personale tecnico qualificato.

Art. 12.2)

Sono al momento attive nella sede dell'ISA le scuole e sezioni agonistiche nelle seguenti discipline sportive: Canottaggio, Canoa, Tennis, Nuoto, Calcio a 5.

Art. 12.3)

Possono accedere alle scuole e alle sezioni agonistiche del Circolo i Soci, i Familiari di Socio, i figli di Soci, gli allievi del RCCTR iscritti alla scuola, gli Atleti di cui all'articolo 9.1 dello statuto.

Art 12.4)

Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di accesso a tali corsi, l'importo della tassa di ammissione e frequenza, anche nell'ipotesi di affidamento della gestione a terzi di propria fiducia dietro versamento di corrispettivo.

Art. 12.5)

Interlocutori delle scuole e delle sezioni agonistiche sono, nell'ordine, il Direttore dello sport specifico, il Consigliere agli sport, il Presidente del Circolo.

Art. 12.6)

I soggetti indicati all'articolo 13.4, tesserati per le rispettive Federazioni potranno partecipare alle manifestazioni e alle gare da queste indette con i colori del Circolo.

Art. 12.7)

I soggetti che hanno in gestione le scuole sono responsabili, nei confronti del Circolo del comportamento degli allievi nell'arco temporale della loro frequenza ai corsi, e devono porre a disposizione un istruttore che li controlli e sorvegli .

Art. 12.8)

Gli allievi delle scuole hanno l'obbligo di indossare le divise del Circolo nelle varie discipline sportive.

Art. 12.9)

La scuola tennis occupa esclusivamente i campi 2 e 4, nell'orario 15,00/18,00, dal lunedì al venerdì, e 15,30/17,30 il sabato. Eventuali variazioni di orario dovranno esser preventivamente concordate con il Direttore del tennis designato dal Circolo.

Qualora particolari esigenze lo impongano, la scuola può richiedere l'utilizzo di altri campi da gioco, ove disponibili per assenza di Soci; resta inteso che in caso di Soci intenzionati all'utilizzo del campo, l'attività della scuola, ivi in svolgimento, sarà immediatamente sospesa.

Art. 12.10)

Gli Atleti nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9.1 dello Statuto, possono frequentare l'I.S.A. per svolgere le attività sportive di competenza, secondo gli orari che i rispettivi responsabili sportivi decideranno, in ottemperanza delle normative generali, e che saranno comunicati in segreteria e affissi in bacheca.

E' consentito l'accesso ai soli Atleti il cui elenco, redatto dai rispettivi direttori sportivi ed approvato annualmente dal consiglio direttivo, sarà affisso in bacheca agli I.S.A.

Gli Atleti possono usufruire degli impianti sportivi relativi alla loro disciplina e delle attrezzature di palestra-

Gli Atleti possono frequentare liberamente i locali ISA, salone e ristorante compresi, ad eccezione dei locali esplicitamente riservati ai Soci (spogliatoi dedicati, sala carte, sala biliardo).

Art. 12.11)

Gli Atleti della sezione tennis che giocano tra di loro, possono occupare i campi da Tennis con le modalità indicate all'articolo 10.16).

Gli atleti indossano la divisa tennistica con il logo sociale

12.12)

Gli Atleti nominati tali dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9.1 dello Statuto, non figli di Soci, che si siano particolarmente distinti sia per impegno che per rettitudine, al termine dell'attività agonistica, possono chiedere di essere ammessi come Soci temporanei del Circolo per la durata di un anno e così di anno in anno, sino al raggiungimento del 30° anno di età, ma con obbligo di contribuzione fissato annualmente dal Consiglio Direttivo.

La richiesta deve essere supportata dai pareri favorevoli del Direttore sportivo della loro disciplina e del Consigliere allo sport e deve essere approvata dal Consiglio direttivo, con voto unanime.

Tali Soci hanno tutti i diritti dei Soci ordinari, con esclusione del diritto di voto.

Essi hanno l'obbligo di rispondere, nelle rispettive discipline, alle esigenze sportive del Circolo.

Al compimento del 30° anno tali Soci, a seguito di loro richiesta supportata dai pareri favorevoli del Direttore sportivo della loro disciplina e del Consigliere allo sport, sono ammessi al Circolo come Soci effettivi ordinari, con deliberazione del Consiglio direttivo su parere conforme del Collegio di probiviri, senza necessità di pagamento della tassa di ammissione.

Art. 12.13)

Il Circolo può consentire che, a loro richiesta, istruttori qualificati convenzionati con il Circolo stesso impartiscano lezioni private a singoli o gruppi di Soci o Familiari di Soci, Familiari dietro versamento di corrispettivo, utilizzando le attrezzature ed i mezzi loro destinati, nel rispetto di quanto normato al punto 10 del presente Regolamento.

13 - REGOLAMENTO PER L'USO DEL PARCHEGGIO DELLA SEDE DELL'ISA

Art. 13.1)

Il parcheggio è riservato ai Soci, ai Familiari di Socio, presenti nei locali sociali e, agli automezzi sociali, carrelli compresi.

Il parcheggio non è sorvegliato per cui il Circolo non risponde dei danni e dei furti che dovessero avvenire sulle auto, sui motoveicoli e sulle biciclette parcheggiate.

Art. 13.2)

L'accesso al parcheggio è protetto da una sbarra comandabile con lo stesso telecomando elettronico che governa l'apertura del cancello e l'attivazione dell'impianto semaforico del parcheggio di Ripetta. Nel caso il Socio fosse sprovvisto di telecomando utilizza il citofono per fare alzare la sbarra. In tal caso il personale di portineria deve sincerarsi dell'identità di chi citofona.

14 REGOLAMENTO PER L'USO DEL CAMPO DA PADEL DELLA SEDE DELL'ISA

Art. 14.1)

È consentito il gioco del padel esclusivamente ai soci provvisti del certificato medico in corso di validità (non antecedente di un anno) preventivamente depositato presso la segreteria sportiva. Il mancato rispetto di questa condizione preclude al socio la possibilità di giocare.

I Soci possono invitare a giocare al padel propri familiari o ospiti purché questi ultimi attestino il possesso di un certificato medico in corso di validità. L'autocertificazione è disponibile presso la segreteria e deve essere redatta e firmata dal familiare o ospite prima di ciascun incontro. Sarà cura del socio ospitante assicurarsi che il familiare o l'ospite provveda alla compilazione dell'autocertificazione e alla sua consegna presso la segreteria.

La prenotazione del campo da padel con familiari o ospiti deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) ogni Socio può invitare non più di un familiare o ospite, risponde del loro comportamento, del pagamento della tariffa stabilita dal Consiglio Direttivo e, qualora non dovesse partecipare al gioco, dovrà essere costantemente presente durante la permanenza del proprio familiare o ospite sul campo;
- b) il familiare o l'ospite potranno essere invitati a giocare dal lunedì al venerdì nel seguente orario: la mattina dalle 9.00 alle 12.00 – il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00;
- c) il sabato e la domenica non è consentita la prenotazione del campo da padel con familiari o ospiti; tuttavia se il campo dovesse risultare disponibile il giorno prima, il Socio potrà prenotare con familiari o ospiti previa autorizzazione del Consigliere alle Attività Sportive o del Direttore al Padel; la prenotazione in questo caso dovrà avvenire tramite la segreteria sportiva.
- d) i giorni festivi e quelli nei quali vi è concomitanza con tornei sociali o con competizioni regionali, nazionali o internazionali organizzate dal Circolo non è consentito invitare ospiti.

Le condizioni di cui ai punti precedenti potranno essere derogate previa autorizzazione del Consigliere alle Attività Sportive o del Direttore al Padel.

Per quanto riguarda gli atleti, questi ultimi potranno accedere al campo da padel unicamente in presenza di altri soci.

Art. 14.2)

I giocatori devono presentarsi sul campo da gioco indossando abbigliamento e scarpe adeguate allo sport praticato. Non sono consentite magliette senza manica e indumenti che per le loro caratteristiche sono specifici di altri sport (ad eccezione del tennis).

I soci sono invitati ad utilizzare l'abbigliamento sociale.

Per la salvaguardia del manto sintetico è tassativamente vietato l'utilizzo di scarpe con tacchetti.

Per i giocatori della squadra rappresentativa del circolo è obbligatorio, nelle competizioni ufficiali, indossare la divisa sociale.

Art.14. 3)

Tutti i giocatori devono attenersi ad un comportamento educato, conforme alle regole federali, prestando la massima attenzione a non disturbare lo svolgimento del gioco nei campi adiacenti, evitando di parlare ad alta voce e di attraversare durante la partita le zone adiacenti al campo da gioco.

Art. 14.4)

Per prenotare il campo i soci devono utilizzare esclusivamente l'applicazione prevista per lo svolgimento delle attività sportive; non sono pertanto ammesse prenotazioni telefoniche tramite la segreteria sportiva (salvo i casi già previsti).

Il campo da padel si prenota unicamente per incontri di doppio; la prenotazione si perfeziona solo quando si è raggiunto il numero di 4 giocatori.

In caso di presenza sul campo da gioco di una persona estranea alla compagine sociale (familiare o ospite) dovrà essere indicato, nell'applicazione, il termine "ospite", che sarà seguito dal nome del socio ospitante che effettua la prenotazione.

Art. 14.5)

Gli incontri hanno la durata di 60 minuti.

Una volta prenotato il campo, i giocatori hanno 15 minuti per iniziare l'incontro, decorsi i quali la loro prenotazione viene annullata. Il ritardo nell'inizio del gioco non implica lo spostamento dell'orario di chiusura dell'incontro.

Art. 14.6)

I giocatori non possono riproporsi per incontri successivi a quello svolto in precedenza, salvo che non vi siano altri giocatori disponibili a giocare.

Art. 14.7)

È consentito utilizzare il campo da padel in notturna, avuto riguardo all'orario di apertura e chiusura della sede sportiva.

E' possibile l'utilizzo in notturna anche oltre l'orario stabilito previa preventiva e motivata richiesta al direttore della sede e il rimborso dei costi per gli straordinari dei dipendenti.

Art. 14.8)

I Soci possono richiedere l'utilizzo del campo da padel per giocare con maestri o istruttori.

Le lezioni individuali potranno svolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 con istruttori autorizzati dal Consiglio Direttivo.

La prenotazione della lezione deve avvenire tramite la segreteria sportiva.

La lezione ha la durata di 60 minuti.

Art. 14.9)

In casi eccezionali ed avendo cura di non penalizzare l'attività dei Soci, Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere alle Attività Sportive ed il Direttore al Padel possono disgiuntamente autorizzare persone esterne al Circolo all'utilizzo del campo e riservare il campo da gioco per lo sviluppo di attività sociali o federali.

C. REGOLAMENTI DELLA SEDE DI ANZIO

Il Regolamento della sede di Anzio si articola nelle seguenti 3 sezioni:

15. Regolamento per l'uso delle Imbarcazioni della sede di Anzio
16. Regolamento per il rimessaggio e la custodia delle imbarcazioni dei Soci della Sede di Anzio
17. Regolamento per la frequenza della Sede di Anzio

N.B. Le modalità di frequenza della Sede di Anzio, di uso delle relative strutture e delle imbarcazioni per le persone rientranti nella categoria c.d. Frequentatori, vengono disciplinate nella Convenzione stessa, nella salvaguardia delle prerogative spettanti ai Soci e Familiari di Soci, previste nel presente regolamento.

15. REGOLAMENTO PER L'USO DELLE IMBARCAZIONI DELLA SEDE DI ANZIO

Art. 15.1)

Il Circolo nella sede Marittima di Anzio svolge attività da diporto e sportive dirette a diffondere lo sport della vela e di tutti gli altri sport praticabili in acque aperte .

Art. 15.2)

Il Circolo declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni ai Soci, Ospiti o terzi derivanti dall'uso dei beni e delle imbarcazioni sociali, spettando tali responsabilità unicamente al Socio o ai Soci imbarcati che rispondono solidalmente di detti danni.

Art. 15.3)

Ai fini della disciplina e della conservazione del materiale velico, l'uso del medesimo è riservato ai Soci e Familiari di Socio autorizzati a montare le imbarcazioni a vela, elencati in apposito quadro a cura del Direttore Sportivo.

Tali Soci e Familiari di Socio sono distinti in due categorie:

abilitati al comando

abilitati a portar vela.

L'esame di abilitazione a condurre barche Sociali deve essere sostenuto innanzi al Direttore Sportivo alla Vela o a consoci delegati.

Su barche di facile governo potrà essere concessa una temporanea abilitazione.

Art. 15.4)

Anche i Soci e Familiari di Socio non abilitati potranno usare le imbarcazioni a vela, ma a condizione che a bordo vi sia un Istruttore della Federazione Italiana Vela che ne assuma il comando.

Art. 15.5)

Le imbarcazioni a vela in dotazione alla Sede Marittima di Anzio sono ripartite in due classi, distinte a seconda della difficoltà di manovra:

- prima classe: Platu 25, Soling, Snipe (Lillia e Person)

- seconda classe: Optimist, Equipe, Laser, FIV 555, Lightning, Dinghy

Potranno usare le imbarcazioni di prima classe i Soci e Familiari di Socio abilitati al comando.

Potranno usare le imbarcazioni di seconda classe i Soci e Familiari di Socio abilitati a portar vela.

Art. 15.6)

Il Socio e Familiari di Socio all'atto di prendere il comando di un'imbarcazione Sociale è tenuto ad accertarsi dello stato della medesima e così della presenza delle dotazioni di sicurezza prescritte dalla legge; ove rilevasse avarie od anomalie dovrà immediatamente contestarle al Nostro della Sede; non ottemperando a ciò, i danni di qualsiasi genere che si riscontrassero al suo rientro, o anche successivamente, gli verranno addebitati.

Art. 15.7)

I Soci e Familiari di Socio sono tenuti a riempire il "Registro di uscita delle imbarcazioni" indicando il nome del Socio o Familiari di Socio al Comando, l'imbarcazione, i passeggeri, l'ora di partenza e, al rientro, l'ora di ritorno.

L'omissione della annotazione sul Registro è considerata infrazione da sottoporre al Collegio dei probiviri.

Art. 15.8)

E' vietato usare le imbarcazioni in modo non attinente al semplice esercizio sportivo, così da danneggiarle.

Art. 15.9)

E' vietato prenotare le imbarcazioni Sociali, sia a vela che a remi o a motore, e pertanto il Socio o il Familiare di Socio che, dopo aver manifestato personalmente al Nostro il desiderio di imbarcarsi, si assenterà dalla darsena per più di quindici minuti, perderà il suo turno.

In particolare, l'uso della motolancia ha finalità sociali per cui il Socio o il Familiare di Socio che per primo ne abbia fatta richiesta per se e i suoi familiari, **ha l'obbligo di condividerla** con gli altri Soci e loro familiari che si trovino in darsena prima di salpare, sino al raggiungimento della massima portata che è di 12 posti.

E' possibile imbarcare Ospiti solo in caso di posti disponibili.

Art. 15.10)

L'uso normale delle imbarcazioni, sia a motore che a vela, è limitato a tre ore.

L'uso normale delle imbarcazioni a remi è limitato a due ore.

I Soci e Familiari di Socio in allenamento per partecipare a manifestazioni agonistiche possono derogare i suddetti limiti nell'uso delle imbarcazioni, previa autorizzazione del Direttore Sportivo della vela.

Art. 15.11)

Per ottenere l'uso di imbarcazioni per gite eccedenti il normale orario previsto, i Soci e Familiari di Socio dovranno rivolgere al Direttore Sportivo alla vela (o, in sua assenza, ai suoi aggregati o, in ulteriore subordine, al Direttore di Sede) una domanda scritta che contenga:

- a) l'indicazione del tempo per cui l'imbarcazione dovrà servire;
- b) l'indicazione del luogo verso cui è diretta l'imbarcazione.

I Soci e Familiari di Socio firmatari devono far parte dell'equipaggio per tutta la durata della gita.

Art. 15.12)

La motolancia e le altre imbarcazioni sociali a motore sono disponibili solo se libere da impegni di assistenza alle regate o quando non si trovino in stato di allarme per operazioni di salvataggio.

Le esigenze del Circolo hanno assoluta priorità sulle richieste dei singoli Soci o Familiari di Socio.

La motolancia e le altre imbarcazioni sociali a motore possono prendere il mare unicamente al Comando di un Socio e Familiari di Socio abilitato.

Durante la permanenza in mare la motolancia e le altre imbarcazioni sociali a motore dovranno tenersi in costante ascolto radio comunicando di tanto in tanto la propria posizione, stante la possibilità di rientro immediato in caso di necessità.

I soci che utilizzano la motolancia e le altre imbarcazioni del Circolo sono tenuti al pagamento della tariffa deliberata dal Consiglio direttivo.

Un'imbarcazione sociale a motore dovrà comunque restare a disposizione in banchina come mezzo di soccorso.

Art. 15.13)

Per partecipare a regate con imbarcazioni sociali gli interessati devono farne tempestiva richiesta al Direttore Sportivo della vela che le assegnerà valutando l'abilità e la perizia dell'equipaggio per la vittoria della manifestazione.

La decisione circa la organizzazione di regate da parte del Circolo, così come la proposta di nominare annualmente soci atleti nella disciplina della vela, è demandata al Direttore Sportivo della vela che predisporrà annualmente il calendario sottoponendolo alla approvazione preventiva del Consiglio direttivo.

Art. 15.14)

In caso di cattivo tempo il Direttore Sportivo alla vela o, in sua assenza, il Nostro del Circolo, potrà vietare l'uso delle imbarcazioni.

Art. 15.15)

Le biciclette in dotazione alla Sede di Anzio sono a disposizione dei Soci e Familiari di Socio i quali ne devono annotare l'utilizzo sul "Registro di uscita delle imbarcazioni".

Le biciclette sociali possono essere utilizzate da Ospiti, fermo restando che la precedenza debba esser data ai soci e Familiari di Socio

L'uso normale delle biciclette è limitato a due ore.

Art. 15.16)

I Soci e Familiari di Socio possono ottenere in uso i ricetrasmittitori portatili (VHF) in dotazione alla Stazione Radio. All'atto del ritiro del ricetrasmittitore, il Socio o Familiari di Socio dovrà constatarne l'efficienza e annotarne i dati sull'apposito registro.

La riparazione di eventuali danni rilevati dal Nostromo al momento della riconsegna verrà addebitata al Socio.

16. REGOLAMENTO PER IL RIMESSAGGIO E LA CUSTODIA DELLE IMBARCAZIONI DEI SOCI DELLA SEDE DI ANZIO

Art. 16.1)

La custodia delle imbarcazioni a vela di proprietà privata di Soci potrà essere curata sull'area demaniale in concessione al Circolo, mentre il rimessaggio delle stesse potrà essere curato nel capannone a mare.

Art. 16.2)

Il Socio che intenda affidare in custodia o in rimessaggio la propria imbarcazione dovrà presentare domanda alla Segreteria del Circolo compilando l'apposito modulo entro il 30 novembre di ogni anno. I Soci, proprietari di imbarcazioni a vela che intendano partecipare a regate con i colori del Circolo, sono tenuti a presentare l'elenco delle manifestazioni dell'anno successivo alle quali intendano iscriversi. La effettiva partecipazione alle manifestazioni dà diritto alla precedenza nell'assegnazione dei posti barca disponibili in darsena o in banchina ovvero sull'area demaniale a terra. Il Consiglio Direttivo, e per esso il Direttore Sportivo alla Vela, una volta ottenuta la conferma della disponibilità del posto dal Nostromo della Sede di Anzio, accetterà la domanda indicando il canone da corrispondere secondo la tariffa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Nostromo della Sede di Anzio non può accettare, neanche temporaneamente, imbarcazioni in custodia o in rimessaggio senza il nulla osta scritto del Direttore Sportivo alla vela o del Direttore di Sede.

Art. 16.3)

La custodia od il rimessaggio di imbarcazioni a vela presso la Sede a mare deve essere concessa a tutti i Soci che ne facciano richiesta.

Qualora pervengano più richieste da non poter essere tutte soddisfatte, esse dovranno essere inserite in apposito registro conservato presso la Segreteria del Circolo in Roma, così permettendo una turnazione annuale tra i richiedenti, dando la precedenza, anche per l'ormeggio presso la banchina in concessione al Circolo, alle imbarcazioni sociali a vela che saranno utilizzate per le attività sociali, la scuola vela e le regate con i colori del Circolo e, in via subordinata, all'anzianità di ogni singola richiesta.

Ove si verificasse la disponibilità di posti, allora sarà possibile concedere in ordine di richiesta, la custodia od il rimessaggio ad imbarcazioni a vela non partecipanti a regate con i colori del Circolo.

Art. 16.4)

Il pagamento del canone, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Direttivo, per la custodia o il rimessaggio delle imbarcazioni a vela dovrà essere versato, per il 30% ,quale caparra confirmatoria, all'atto della prenotazione, il restante 70% entro e non oltre il 30 aprile successivo.

Il periodo previsto per la custodia o il rimessaggio delle imbarcazioni va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e pertanto, ove vi siano più richieste in rapporto ai posti disponibili, il Socio che ha già goduto del rimessaggio o della custodia della propria imbarcazione dovrà portarla via entro il suddetto termine del 31 dicembre.

Secondo disponibilità è possibile accettare richieste per periodi inferiori. La frazione di mese vale comunque per un mese intero.

Art. 16.5)

Presso la Sede a mare di Anzio è tenuto il "Registro di custodia e rimessaggio delle imbarcazioni" che deve essere compilato e così sottoscritto dal Socio in occasione dell'affidamento della propria imbarcazione ed all'atto del ritiro della medesima.

Art. 16.6)

Le imbarcazioni sostanti in banchina avranno diritto all'alaggio, ove ciò sia possibile, ogni qualvolta si renderà necessario per il diporto e per gli impegni di regata.

Le operazioni di alaggio verranno comunque effettuate compatibilmente con le esigenze del Circolo. Avranno precedenza nelle operazioni le imbarcazioni impegnate nelle regate.

Art. 16.7)

Il Consiglio Direttivo, e per esso il Direttore sportivo alla Vela, per esigenze di servizio od in occasione di regate, ospitalità di barche scuola o di prestigio, potrà ordinare il temporaneo sgombero, parziale o totale delle aree destinate alla custodia ed al rimessaggio delle imbarcazioni, informandone preventivamente il Direttore di sede.

I Soci sono tenuti a provvedere a propria cura e spese a tale sgombero; in difetto si provvederà d'imperio addebitandone i relativi oneri, sia di trasporto, che di rimessaggio, ai singoli Soci proprietari.

Art. 16.8)

I Soci che nell'anno abbiano partecipato a regate sotto il Guidone del Circolo fruiranno di uno sconto sul canone stabilito in ragione del 30% annuo.

I proprietari di imbarcazioni a motore che avranno seguito, come mezzi di assistenza o soccorso, le regate organizzate dal Circolo fruiranno dell'alaggio e del varo gratuito.

Le suddette facilitazioni verranno conteggiate alla fine di ogni periodo di custodia e rimessaggio e portate a conguaglio del canone dovuto per il periodo successivo.

Nel caso di imbarcazioni affidate in custodia o rimessaggio che siano rimaste inutilizzate oltre una intera stagione, i Soci proprietari dovranno corrispondere canone doppio nonché potranno essere invitati a rendere disponibile per altri Soci il posto occupato, provvedendo al trasferimento altrove della propria imbarcazione entro il termine di 30 gg.; in difetto il Circolo provvederà direttamente al trasferimento dell'imbarcazione addebitandone i relativi oneri, sia di trasporto che di rimessaggio, al singolo Socio proprietario.

Art. 16.9)

Con l'accettare in custodia o in rimessaggio l'imbarcazione a vela del Socio, il Circolo si impegna a custodirla con la dovuta diligenza restando però esonerato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per furto, incendio o danni, anche nel corso delle operazioni di alaggio e varo.

In particolare il Circolo non assume alcuna responsabilità sulle barche ormeggiate per danni che possano causare o subire in conseguenza di mareggiate, furti, etc. .

Il Socio deve provvedere a sua cura e spese ad affidare in custodia l'imbarcazione ed a munirla di efficiente ormeggio ed ancoraggio.

Art. 16,10)

Le imbarcazioni affidate in custodia o in rimessaggio dovranno essere di effettiva proprietà del Socio. Il personale della Sede di Anzio non consegnerà imbarcazioni affidate in custodia o in rimessaggio ad altra persona che non sia il Socio proprietario, salvo casi eccezionali per i quali il Socio proprietario dovrà dare specifica autorizzazione scritta.

17. REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DELLA SEDE DI ANZIO

Art. 17.1)

I Soci, i Familiari di Socio e i loro Familiari, purché alla presenza del Socio o del Familiare di Socio possono pernottare nei locali Sociali, purché in regola con i pagamenti nei confronti del Circolo.

Gli orari di apertura e di chiusura della sede sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La tassa di pernottamento viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed è differenziata a seconda del locale utilizzato e della tipologia di utilizzatore e deve essere pagata tramite bonifico bancario.

Art. 17.2)

E' vietato far pernottare estranei nei locali Sociali, salvo che non sia disposto altrimenti dal Consigliere Direttore della Sede in caso di comprovati motivi di ospitalità sportiva.

Art. 17.3)

La Foresteria dispone tre stanze doppie e due camerate. In caso di necessità una camerata sarà riservata agli uomini e l'altra alle donne.

Art. 17.4)

Le stanze sono riservate ai soci, mentre le camerate possono essere utilizzate, dal lunedì al venerdì, dai partecipanti alla scuola di vela, secondo un calendario predisposto dal Direttore sportivo alla vela, che verrà reso noto con congruo

anticipo e affisso nelle bacheche del Circolo. Nel periodo Ottobre – Giugno le camerate potranno essere utilizzate nel fine settimana dalle squadre agonistiche in concomitanza degli allenamenti o della partecipazione alle gare invernali.

Art. 17.5)

Sono istituiti registri per le prenotazioni, le presenze e la presa in consegna delle chiavi della porta di ingresso della foresteria. Settimanalmente copia dei registri deve essere inviata alla Segreteria del Circolo per i controlli del pagamento da parte dei Soci dei pernottamenti.

Art. 17.6)

E' obbligatoria la prenotazione dei pernottamenti. La prenotazione va fatta esclusivamente presso la segreteria del Circolo (nel mese di Agosto presso la Reception degli ISA) e deve essere annotata su un apposito registro. La prenotazione deve essere effettuata la settimana precedente a quella in cui avverrà il pernottamento. Le prenotazioni raccolte nella settimana vengono inviate il Venerdì alla sede di Anzio. Solo in presenza di disponibilità di posti potrà essere accettata una prenotazione nella settimana stessa del pernottamento. Non sono ammesse prenotazioni con un anticipo maggiore di una settimana dalla data del pernottamento richiesto salvo prenotazioni relative ad eventi, regate e scuole organizzate preventivamente

Art. 17.7)

Per dare la possibilità a tutti i Soci di usufruire della Foresteria è necessario rispettare le seguenti regole:

- le prenotazioni vengono registrate seguendo un ordine strettamente cronologico e si accettano solo dopo aver ricevuto il bonifico bancario;
- vengono assegnate in via prioritaria le stanze e a seguire i posti letto nelle camerate;
- si possono prenotare un massimo di quattro notti consecutive; protrarre il pernottamento sarà possibile solo in assenza di altre prenotazioni;
- i Soci che hanno usufruito di un pernottamento e che effettuano una nuova prenotazione verranno messi in lista di attesa; la prenotazione verrà accettata solo se ci sarà disponibilità nelle stanze o nelle camerate;
- vengono registrate le presenze e stilata una graduatoria in ordine inverso al numero delle presenze stesse; vengono inseriti nella graduatoria anche i Soci che, avendone fatta richiesta, non hanno trovato disponibilità; in caso di più Soci in lista di attesa verrà data la priorità in base alla graduatoria. La graduatoria ha validità annuale.
- in ogni caso non è possibile pernottare per più di 7 giorni al mese, ogni altra richiesta dovrà essere valutata ed autorizzata dal Consigliere alle Sedi Sportive.

Art. 17.8)

Le stanze e i posti letto nelle camerate sono disponibili alle ore 14 del giorno di arrivo e devono essere lasciati liberi entro le ore 10 del giorno di partenza (per permettere l'intervento degli addetti alle pulizie fra le ore 12 e le ore 14).

Art. 17.9)

I Soci, i Familiari di Socio, i loro Familiari ed Ospiti sono tenuti a frequentare il ristorante in abbigliamento appropriato; a pranzo almeno con pantaloni bermuda e maglietta, a cena con pantaloni lunghi e camicia o polo; ove richiesto la giacca.

I Familiari del Socio ed i familiari hanno facoltà di frequentare la Sede ed il ristorante anche non accompagnati dal Socio o dal Familiare di Socio.

Art. 17.10)

I Soci, i Familiari di Socio od i loro Familiari od Ospiti che accompagnino bambini sono responsabili della loro incolumità e debbono sorvegliare affinché non rechino disturbo o causino danni.

Art. 17.11)

E' vietato introdurre cani od altri animali nei locali Sociali.

Art. 17.12)

Qualunque danno o deterioramento arrecato alle imbarcazioni, ai mobili, alla biancheria od agli oggetti appartenenti al Circolo od ai Soci dovrà essere immediatamente risarcito da chi lo ha occasionato (in caso di danni causati da Ospiti ne risponderà il Socio ospitante).

Art. 17.13)

I Soci, anche per conto dei loro Familiari o dei loro Familiari di Soci, devono regolare i sospesi con il gestore del ristorante entro il mese e, in difetto, potranno essere sollecitati al pagamento dalla Segreteria del Circolo.

I Familiari di Soci ed i Familiari non possono, direttamente a proprio nome, intrattenere con il gestore rapporti di sospeso di pagamenti. Tali sospesi devono essere addebitati dal gestore al Socio di riferimento, il quale è, quindi, l'unico che risponde delle posizioni debitorie della famiglia.

Il gestore potrà chiedere al Direttore della Sede l'autorizzazione a non effettuare il servizio di ristorazione ai Soci (e di conseguenza ai loro Familiari e/o Familiari di Socio) che non abbiano saldato i sospesi entro il mese.

Art. 17.14)

I Soci e i Familiari di Socio che si recano alla Sede a Mare nei giorni festivi hanno per questi giorni, la precedenza sugli altri Soci ivi già residenti, nell'uso delle imbarcazioni.

Art. 17.15)

Qualunque danno o deterioramento arrecato ai mobili, alla biancheria ed agli oggetti tutti appartenenti al Circolo od ai Soci, verrà risarcito da chi lo ha occasionato, nel termine di giorni quindici, altrimenti il Socio e il familiare di Socio potrà incorrere nei provvedimenti relativi alla morosità.

D. REGOLAMENTO CANOTTAGGIO E CANOA

18. Regolamento per l'uso delle barche sociali e la partecipazione alle manifestazioni sportive di canottaggio e di canoa

L'uso delle barche sociali è vietato a soggetti diversi da: soci, Familiari di socio, Atleti e allievi delle scuole.

Tutti i Soci e Familiari di Socio, purché in possesso della relativa abilitazione e certificazione medica, hanno diritto a utilizzare le imbarcazioni sociali.

I Soci Effettivi, nonché i Soci Onorari, Temporanei e Familiari di Socio sono autorizzati a montare le imbarcazioni multiple contrassegnate con le lettere "M", "Y", "K";

Gli Atleti e gli Allievi della scuola, sono autorizzati a utilizzare esclusivamente le imbarcazioni contrassegnate con le lettere "A e M".

In occasione di particolari esigenze, previa autorizzazione del Direttore Sportivo al Canottaggio, caso per caso, agli Atleti e agli Allievi della Scuola è permesso l'uso di altri tipi di barche sociali in orari non di massimo afflusso e in presenza dell'Allenatore;

Gli skiff e le imbarcazioni con particolare vocazione agonistica, identificate dalla lettera raddoppiata (ad es. MM 1) sono riservate all'uso specifico dei Soci e Familiari di Socio appositamente abilitati e riportati in elenco affisso in bacheca.

Art.18.1 L'abilitazione all'uso delle barche viene deliberata dal Direttore Sportivo del Canottaggio, sentito il parere dell'Allenatore Titolare; le abilitazioni sono soggette a periodiche verifiche ed indicheranno il tipo di imbarcazione utilizzabile (skiff, canoino, jole, MM, MA) con l'aggiornamento della scheda Atleta, che sarà compilata a cura del Socio e del Familiare di Socio. Le imbarcazioni 'MA' sono riservate per l'uso agonistico e a canottieri esperti siano essi soci o Familiari di Socio.

Art. 18.2 Tutti i Soci che praticano il canottaggio devono essere esperti nel nuoto e affiliati alla Federazione Italiana Canottaggio. Coloro che intendano partecipare a competizioni devono annualmente consegnare in Segreteria certificazione medica valida per lo svolgimento di *attività agonistica del Canottaggio*; chi svolga attività amatoriale deve essere munito di certificazione medica di idoneità all'attività sportiva non agonistica.

Art. 18.3 Tutti gli utilizzatori delle imbarcazioni dovranno avvertire la reception dell'intenzione di effettuare un'uscita e richiedere obbligatoriamente l'assistenza del personale sul galleggiante. Soci e i Familiari di Socio sono tenuti preventivamente a controllare lo stato di buona efficienza dell'imbarcazione che intendono utilizzare, ad annotare sul "Registro delle Uscite" prima di uscire la composizione dell'equipaggio, la sigla dell'imbarcazione, l'orario di uscita e destinazione prevista; al rientro il relativo orario ed eventuali osservazioni o danneggiamenti che l'imbarcazione possa aver subito, la mancata registrazione comporterà il deferimento a i probi viri dei soggetti inadempienti per le valutazioni e i provvedimenti del caso. L'obbligo della registrazione delle imbarcazioni è valido, tramite gli istruttori, anche agli allievi delle scuole e per gli atleti.

Art. 18.4 Le imbarcazioni dopo ogni uscita devono essere lavate anche internamente, asciugate e ricoverate al loro posto. E' necessario indicare sul registro e segnalare al personale addetto al galleggiante i danni trovati sull'imbarcazione prima dell'uscita, altrimenti questi saranno addebitati ai componenti dell'equipaggio che per ultimo ha utilizzato l'imbarcazione. Le regate con un numero di Soci partecipanti superiore a 16 devono essere affiancate dal personale tecnico per assistenza ed eventuali riparazioni; le pesi relative alle trasferte verranno ripartite in eguale misura tra tutti i Soci partecipanti.

Art. 18.5 Prima della trasferta per una regata il capovoga deve accertarsi che la barca assegnata sia in perfetto ordine e che sia nelle condizioni di poter effettuare la gara senza alcun problema tecnico; il capovoga deve altresì verificare che la sua iscrizione sia stata accolta e prendere visione del programma delle regate per conoscere tutti gli adempimenti di sua pertinenza. Al rientro da regate disputate fuori dalle sedi sociali le imbarcazioni dovranno essere rimontate e ricoverate al loro posto entro e non oltre le 48 ore dal rientro in sede delle stesse. Superato tale termine tutti i componenti dell'equipaggio saranno multati e deferiti ai probiviri.

Art. 18.6 I Soci che desiderino partecipare a manifestazioni esterne devono far pervenire domanda in Segreteria almeno entro venti giorni dall'evento, *sempre* in forma scritta e completa dei singoli componenti l'equipaggio, onde consentire di adempiere per tempo alle disposizioni del bando di regata. E' fatto altresì obbligo di comunicare tempestivamente al Direttore Sportivo al Canottaggio ogni eventuale variazione. Sarà rifiutata l'iscrizione dell'intero equipaggio che schieri anche un solo componente non in regola con il tesseramento alla F.I.C. e/o con la certificazione medica.

Art. 18.7 E' prerogativa del Direttore Sportivo al Canottaggio, sentito il parere dell'Allenatore titolare, valutare l'opportunità di iscrivere a manifestazioni di particolare rilievo, quegli equipaggi che non siano ritenuti sufficientemente allenati o rappresentativi delle tradizioni del Circolo, così come disporre, in caso di contesa, gli abbinamenti delle imbarcazioni con gli equipaggi, tenendo presente che deve essere data la preferenza, a parità di capacità, ai Soci o Familiari di Socio.

Art. 18.8 Qualunque danno o deterioramento arrecato al materiale sociale, anche se procurato indirettamente per incuria o per aver trascurato la segnalazione di danni minori a tempo dovuto, verrà prontamente valutato e addebitato al Socio che lo ha causato.

Art. 18.9 Nel caso di manifestazioni non competitive gli equipaggi devono essere costituiti esclusivamente da Soci e da Familiari di Socio. Il Direttore del Canottaggio può autorizzare la partecipazione alle gare o manifestazioni remiere di allievi dei corsi di canottaggio in caso di accertata non disponibilità di Soci e Familiari di Socio.

Art. 18.10 E' fatto obbligo agli equipaggi di indossare l'abbigliamento da canottaggio con i colori sociali (canottiera blu cerchiata) per gli allenamenti, una tenuta rigorosamente uniforme è obbligatoria durante lo svolgimento di manifestazioni, sempre e comunque confacente al decoro sociale, esclusivamente per le manifestazioni che lo prevedano (Natale di Roma, defilamento con Ammiraglia, etc,) si deve indossare l'uniforme storica. L'abbigliamento prevede: Calza lunga bianca con stemma del Circolo, Body, ovvero pantaloncino o ghetta corta con lo stemma del Circolo, pantalone lungo in inverno, t-shirt bianca manica corta o lunga con stemma del Circolo e sopra canottiera sociale, sono ammessi paraspruzzi e/o kway in caso di pioggia o condizioni meteo avverse.

Nella ipotesi di allenamento e di mera uscita ricreativa il suddetto obbligo non vige nel periodo che va dal 1° giugno al 30° settembre di ciascun anno nel tratto di Fiume Tevere a monte del Ponte della Strada Tangenziale.

Durante lo svolgimento delle manifestazioni remiere organizzate dalla F.I.C. il Codice delle Regate prevede una sanzione pecuniaria per gli equipaggi che non indossino l'uniforme depositata: l'eventuale sanzione sarà addebitata all'equipaggio responsabile.

Art. 18.11 Qualunque danno o deterioramento arrecato al materiale sociale, anche se procurato indirettamente per incuria o per aver trascurato le segnalazioni di danni minori a tempo dovuto, verrà valutato ed addebitato al Socio che lo ha causato. In caso di incidente tra barche sociali o con barche di altri sodalizi è richiesto al capovoga di stabilire immediatamente eventuali responsabilità con le altre imbarcazioni coinvolte e di redigere un dettagliato verbale dell'accaduto, che sarà concordato con la parte avversa nel danneggiamento. Tale verbale dovrà essere inviato al Direttore Sportivo al Canottaggio; questi si occuperà della definizione dei danni ed i relativi addebiti o rimborsi. In attesa della conclusione di tale iter saranno prontamente riparati i danni a carico provvisoriamente dell'equipaggio dell'imbarcazione danneggiata.

Art. 18.12 L'addetto al galleggiante sorveglia sull'appropriato utilizzo del materiale sociale e ha l'obbligo di far osservare le disposizioni del presente Regolamento; deve inoltre riferire al Direttore Sportivo al Canottaggio circa gli eventuali abusi o trasgressioni.

Art. 18.13 Tutte le uscite in barca da effettuarsi dopo il tramonto, o la cui conclusione è prevista oltre lo stesso, dovranno essere puntualmente autorizzate dal Direttore Sportivo al Canottaggio, e dovranno essere seguite da imbarcazione separata, la mancanza di autorizzazione comporterà il deferimento ai probi viri dei soggetti inadempienti per le valutazioni e i provvedimenti del caso

Art. 18.14 Le disposizioni precedenti si applicano anche alla disciplina della canoa, che fa riferimento al relativo direttore sportivo.

Art. 18.15 Quadro riassuntivo utilizzo barche

| TIPO IMBARCAZIONE | A | M | MA | MM | CANOINI PLASTICA | CANOINI LEGNO | YOLE | KANOA | KANOA AGONISTICA |
|------------------------------------|---|---|----|----|---------------------|------------------|------|-------|---------------------|
| CATEGORIA AUTORIZZATA | | | | | | | | | |
| AGONISTICA E PRE- AGONISTICA | X | X | | X | X | | X | | X |
| SCUOLE | X | X | | X | X | | | X | X |
| SOCI PRINCIPIANTI | | X | | X | X | X | X | X | |
| SOCI ESPERTI + SOCI AGONIST | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | |